SETTORE 4°

ANAGRAFICO - CERTIFICATIVO

DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE

N. 2/2023

Oggetto: nomina di organo di controllo o revisore per le s.r.l. e le società cooperative, ai sensi dell'art. 2477 c.c. come modificato dall'art. 379 del D.lgs. n. 14 del 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"– modalità operative.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DI BARI

- Visto l'art. 8 della Legge n. 580/1993 che disciplina il Registro delle Imprese;

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581 che regolamenta il Registro delle imprese;

- Visto l'art. 2477 c.c. che disciplina la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l., così come modificato dall'art.379 del D.lgs. n. 14 del 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"

- Visto, in particolare, il comma 5 nella parte in cui si prevede che "L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese";

- Considerato che per l'effetto delle modifiche normative intervenute la nomina *de qua* è obbligatoria se la società: 1) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 2) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 3) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità;

- Rilevato che il termine entro il quale provvedere alla nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore coincide con la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022;

- Ritenuto che, per giurisprudenza costante e consolidata, il Registro Imprese deve limitarsi a non esercitare alcun sindacato di merito sugli atti societari, ma provvedere esclusivamente alle iscrizioni previste dalla legge;

- Preso atto che l'orientamento fatto proprio dal Tribunale di Bari in relazione alle nomine degli amministratori, sindaci e/o revisori di una società conferma che l'attività di controllo spettante all'Ufficio del Registro delle imprese deve riguardare unicamente la regolarità formale della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di iscrizione ricevuta;

- Considerato, altresì, il parere espresso dal Magistrato delegato alla vigilanza dell'Ufficio, secondo il quale la iscrivibilità delle predette nomine possa eseguirsi, a prescindere di quanto stabilito dall'atto costitutivo/statuto della società, essendo questa un'attività di verifica non rientrante tra quelle riservate alle competenze dell'Ufficio;

- Ritenendo, pertanto, che l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio dovrà essere incentrata esclusivamente sui requisiti formali e sulla volontà deliberativa decisione dei soci allegata alla pratica telematica presentata per l'iscrizione della nomina dell'organo di controllo e revisore;

IL CONSERVATORE

Acquisito il parere favorevole espresso dal proprio Giudice del registro

dispone

- di accogliere l'iscrizione dell'organo di controllo (monocratico/collegiale) o del revisore (unico/legale) delle società a responsabilità limitata, di quelle cooperative e di quelle consortili che siano disciplinate dalle norme in tema di s.r.l., limitandosi ad una verifica meramente formale dell'atto nomina trasmesso a corredo dell'istanza medesima, non essendo ostativa l'assenza ovvero la presenza di clausole statutarie ad essa non conformi;

- di accogliere l'iscrizione, anche, di quelle istanze già ricevute dall'Ufficio ed aventi ad oggetto l'iscrizione della nomina dell'organo di controllo (monocratico/collegiale) o del revisore (unico/legale) e che, alla data odierna, risultino sospese, essendo state proposte in difformità rispetto al proprio atto costitutivo/statuto.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BARI

(Dott.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)

Firma digitale ex art. 24 D.lgs. n. 82/2005

Firmato digitalmente da:
PARTIPILO ANGELA PATRIZIA
Firmato il 29/09/2023 09:01
Seriale Certificato: 257974
Valido dal 23/03/2021 al 23/03/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA